



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 3/15 del 22.1.2026

Modalità di svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), di competenza regionale, all'interno della autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, e s.m.i.

1. Il proponente, ai fini dello svolgimento della procedura di V.I.A., allega, all'istanza di autorizzazione unica (di seguito A.U.), la seguente documentazione:
 - a) avviso al pubblico;
 - b) copia dell'avvenuto pagamento del contributo istruttorio, dovuto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., della L.R. n. 1/2018 e delle Direttive regionali in materia di V.I.A. approvate con la Delib.G.R. n. 11/75 del 24.3.2021 (di seguito Direttive regionali in materia di V.I.A.);
 - c) scheda di V.I.A. di cui all'allegato A2 alle Direttive regionali in materia di V.I.A.;
 - d) progetto ed elaborati di cui all'art. 5, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 152/2006, qualora non già ricompresi o superati dai documenti allegati all'istanza di A.U.;
 - e) Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) avente i contenuti di cui all'allegato A3 alle Direttive regionali in materia di V.I.A.;
 - f) sintesi non tecnica.
2. Il proponente, inoltre, indica le eventuali esigenze di riservatezza di informazioni industriali e commerciali, adeguatamente motivate. Di tali documenti fornisce ulteriore copia digitale destinata alla pubblicazione, in cui i dati riservati sono oscurati e fornisce la liberatoria in merito alla pubblicazione della documentazione depositata nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali, da parte del Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (di seguito Servizio V.I.A.) della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente.

Qualora l'intervento ricada, anche parzialmente, all'interno di uno o più siti della Rete Natura 2000, o abbia effetti sugli stessi, la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), ai sensi del D.P.R. n. 357/1997, e s.m.i., e delle Direttive regionali in materia di V.Inc.A., approvate con la Delib.G.R. n. 30/54 del 30.9.2022, è ricompresa nell'ambito della V.I.A. che, in tal caso, si estende alle finalità di conservazione proprie della V.Inc.A. e considera, pertanto, anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti sono stati individuati. L'evidenza pubblica dell'integrazione tra la V.I.A. e la V.Inc.A. assicura, sin dalle prime fasi del procedimento, l'informazione e la partecipazione del pubblico, anche per gli aspetti relativi alla V.Inc.A., con la possibilità di presentare osservazioni durante la fase di consultazione pubblica.



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Entro venti giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al punto 1, da parte dell'Amministrazione procedente, il Servizio V.I.A.:
 - a) verifica la completezza della documentazione;
 - b) verifica l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 1/2018 e delle Direttive regionali in materia di V.I.A.;
 - c) verifica l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 (Consultazioni transfrontaliere);
 - d) comunica all'Amministrazione procedente le integrazioni occorrenti.
4. Entro dieci giorni, dalla conclusione della fase di verifica della completezza della documentazione, o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, comunicata dall'Amministrazione procedente, il Servizio V.I.A.:
 - a) pubblica, nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali, l'avviso di cui al punto 1, lett. a), e la documentazione acquisita, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza delle eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, ai sensi del comma 2. Della pubblicazione di tale avviso è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate, che danno immediata comunicazione al Servizio V.I.A. dell'avvenuta pubblicazione;
 - b) comunica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi in materia ambientale, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali.
5. Dalla data della pubblicazione dell'avviso, di cui al punto 1, lett. a), e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare le proprie osservazioni al Servizio V.I.A., anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine, tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi in materia ambientale, che hanno ricevuto la comunicazione di cui al punto 4, lett. b), forniscono i pareri di competenza.
6. Il Servizio V.I.A. può disporre, comunicandolo all'Autorità procedente, che la consultazione del pubblico si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. n. 152/2006, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. L'inchiesta, da svolgersi secondo le modalità definite nell'allegato F1 alle Direttive regionali in materia di V.I.A., si conclude con una relazione del Servizio V.I.A. che dà conto dei lavori svolti, esprimendo un giudizio sui risultati emersi.
7. Qualora il Servizio V.I.A., tenuto conto delle osservazioni del pubblico e dei contributi istruttori degli Enti e delle Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessati al rilascio del provvedimento



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

di V.I.A., ritenga necessaria la modifica o l'integrazione della documentazione acquisita, ne dà tempestiva comunicazione all'Amministrazione precedente, la quale assegna al proponente un termine non superiore a centoventi giorni per la trasmissione, in modalità telematica, della documentazione modificata ovvero integrata.

8. Nell'ambito della Conferenza di servizi convocata dall'Autorità precedente, il Servizio V.I.A. e gli Enti e Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessati possono, comunque, chiedere al proponente ulteriori chiarimenti e integrazioni finalizzati al rilascio del provvedimento di V.I.A..
9. Il Servizio V.I.A., se motivatamente ritiene che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, comunica all'Amministrazione precedente la necessità di acquisire, dal proponente, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico di cui al punto 1, lett. a), da pubblicare, a cura del medesimo Servizio V.I.A., nel portale SardegnaAmbiente - Valutazioni ambientali. Del pari, le amministrazioni comunali territorialmente interessate pubblicano il già menzionato avviso nei rispettivi albi pretori informatici, dandone comunicazione al Servizio V.I.A. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini previsti nel punto 4, per l'ulteriore consultazione del pubblico, sono ridotti alla metà.
10. Il Servizio V.I.A., tenuto conto della documentazione agli atti, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e dei pareri/contributi istruttori/osservazioni, acquisiti anche nell'ambito della Conferenza di servizi convocata dall'Autorità precedente, predispone e trasmette all'Assessore della Difesa dell'Ambiente una relazione istruttoria contenente una motivata proposta di giudizio di compatibilità ambientale, per il successivo inoltro alla Giunta regionale, cui compete l'adozione del provvedimento di V.I.A..
11. La Giunta regionale, acquisita dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente la suddetta proposta, adotta con propria deliberazione, nei termini previsti per la Conclusione della conferenza di servizi convocata dall'Autorità precedente, il provvedimento di V.I.A., che confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico. Il provvedimento di V.I.A. contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione, include le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico e individua le eventuali misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti, tenuto anche conto della sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento previsto. Gli effetti del provvedimento di V.I.A. decorrono dall'adozione del provvedimento di A.U..
12. Il provvedimento di V.I.A. è pubblicato integralmente nel sito web istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali ove è disponibile, per la consultazione, tutta la documentazione afferente al relativo procedimento.